



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del 26/03/2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale I.U.C. – Componente TASI – Conferma aliquote per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Marzo alle ore 21:20 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Sig. Libero Roviezzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: Bruzzani Alberto, D'oto Roberta, Natali Alberto.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	VANNI RINALDO	Sindaco	X	
2	ROVIEZZO LIBERO	Presidente	X	
3	VENIER MAURIZIO	Vice presidente	X	
4	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere Anziano	X	
5	D'OTO ROBERTA	Consigliere	X	
6	CRISCI ARCANGELO	Consigliere	X	
7	DE MIZIO LUCA	Consigliere	X	
8	BACCELLINI NICCOLO'	Consigliere		X
9	BUGELLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
10	CONTI MARCO	Consigliere	X	
11	BIANCHINI ALESSANDRO	Consigliere		X
12	CIONI RODOLFO	Consigliere	X	
13	NATALI ALBERTO	Consigliere	X	
14	MOCERI MICHELE	Consigliere		X
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
			11	4

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, De Caro Simona, Mariotti Andrea, Sinimberghi Elena, Bartoletti Angela.

Oggetto: Imposta Unica Comunale I.U.C. – Componente TASI – Conferma aliquote per l'anno 2019.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'illustrazione relativa al presente argomento è avvenuta unitamente al precedente punto n. 6 all'ordine del giorno;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il Consiglio Comunale ha approvato in data 9/09/2014, con atto n. 61, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC per le annualità d'imposta a partire dal 2014, successivamente modificato con atto C.C. n. 38 del 25/06/2015 ed ulteriormente aggiornato con atto C.C. n. 26 del 9.4.2016, con atto C.C. n. 9 del 7.2.2017 e atto C.C. in data odierna;

VISTE:

- la propria deliberazione n. 40 del 25/06/2015 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta per l'anno 2015 ed evidenziati i criteri fondamentali dell'imposta;
- la propria deliberazione n. 28 del 9.4.2016 relativa all'approvazione aliquote per l'anno 2016;

CONSIDERATO quanto disposto dai commi da 669 a 691 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 con successive mm. ii.;

VISTO quanto disposto dall'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 che ai commi da 10 a 28, 53 e 54 stabilisce sostanziali modifiche che hanno effetto sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. - componente TASI, ed in particolare:

- viene eliminata l'imposta sull'abitazione principale per i proprietari (comprovata da residenza anagrafica);
- viene eliminata la quota a carico degli occupanti/inquilini quando per gli stessi l'immobile in locazione o comodato è abitazione principale (comprovata da residenza anagrafica);
- rimane in vigore l'imposta per le abitazioni principali "di lusso" (classificate quindi in categoria A/1, A/8, A/9) sia per il proprietario che per l'occupante;
- viene ridotta del 50% la base imponibile di una sola abitazione concessa in comodato a parenti di 1° grado (linea retta), a condizione che: il comodato sia registrato, che oltre a tale abitazione il possessore risulti proprietario su territorio nazionale esclusivamente della propria abitazione principale ed infine che entrambi gli immobili siano ubicati nello stesso comune di residenza (e dimora abituale). Sono esclusi da tale riduzione i comodati per le abitazioni "di lusso" (classificate quindi in categoria A/1, A/8 e A/9);
- viene ridotta del 25% la base imponibile delle abitazioni locate con contratti a canone concordato, di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 1133, della Legge 145/2018, che ha aggiunto all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il seguente periodo: « Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

RITENUTO di lasciare invariate le aliquote della TASI per l'anno 2019;

DATO ATTO che nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO inoltre che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e del comma 15 art. 1 della L. 208/2015, si confermano per l'anno 2019 le fattispecie già escluse anche dall'imposta municipale propria (IMU):

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e di studenti universitari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola,
- tutti i terreni (ad eccezione di quelli compresi in zona edificabile)

e che, con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC all'art. 6 – componente IMU - è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi, esclusa dall'IMU a partire dal 1° gennaio 2014 ed esclusa da TASI a partire dal 1° gennaio 2016, la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO delle aliquote IMU, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 7 Maggio 2013, da considerare confermate per l'anno 2019, in considerazione del limite di aliquota applicabile per la TASI in base alla specifica normativa di riferimento;

CONFERMARE infine la riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili che hanno già l'aliquota IMU al 10,6 per mille;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il DM 25.1.2019 che differisce al 31.3.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019;

ATTESO che il Tributo per i Servizi Indivisibili è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

CONSIDERATO che è necessario precisare il dettaglio dei costi presi in considerazione in base a quanto disposto dall'art. 17 del suddetto regolamento;

VISTO il seguente lo schema analitico di servizi e costi riferito al bilancio di previsione 2019:

Servizi Indivisibili	Codifica di bilancio	Spesa di Personale	Altre spese per la gestione del servizio acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi	
Servizi di polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	3011	567.915,17	122.821,95	690.737,12
Servizi di viabilità	10051	127.652,39	98.423,65	226.076,04
Servizi per la tutela ambientale del verde, tutela del territorio e dei beni demaniali e patrimoniali	01051/09021 /01061	480.094,68	193.441,33	673.536,01
Servizi illuminazione pubblica	10051		287.000,00	287.000,00
Servizi socio assistenziali e cimiteriali	12011/12021 /12031/1204 1/12051/120 61/12071/12 091	62.888,45	235.223,33	298.111,78
Servizi anagrafe e stato civile	1071	237.150,10	3.760,00	240.910,10
Servizi Protezione Civile	11011	0,00	34.500,00	34.500,00
			TOTALE COSTO	2.450.871,05

RILEVATO altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- che rientrano nella definizione di cui sopra i seguenti servizi individuati nell'art.17 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale/I.U.C., per i quali sono previsti, nella bozza di bilancio in corso di approvazione i costi sopra indicati;

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 606.400,00 e rappresenta una copertura parziale corrispondente a circa il 24,74% dei costi previsti, per l'anno 2019, dei servizi indivisibili sopra descritti;

TENUTO CONTO che le suddette aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 13 bis, della Legge 214/2011(conversione del D.L. n. 201/2011), poi modificata da art. 1, comma 10 della L. 208/2015, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine e il versamento delle rate dell'imposta deve essere eseguito in base agli atti pubblicati perentoriamente entro la scadenza del 14 Ottobre di ogni anno;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili-TASI acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 che differisce al 31.3.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. Degli Enti Locali, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, in relazione alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Back Office / Ufficio Tributi in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt. n. 49 – primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Back Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt. n. 49 – primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso nella riunione del 21/03/2019 dai componenti della 2^a Commissione consiliare permanente “Programmazione – Bilancio – Tributi – Patrimonio – Partecipate”;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 172 – comma 1 – lettera e);

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 11
assenti	n. 4
votanti	n. 11
favorevoli	n. 8
contrari	n. 3 (Conti, Cioni e Natali)
astenuti	n. --

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, nel rispetto di tutto quanto esposto in premessa riguardo alle novità normative apportate dalla Legge 28/12/2015 n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ad abitazioni principali di proprietari ed inquilini, di comodato e di locazioni con contratto a canone concordato, le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili–TASI per l'anno d'imposta 2019, già approvate nelle seguenti misure:

a) aliquota TASI nella misura dello 0,5 per mille per:

- aree edificabili;
- fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze classificati in categoria A/1, A/8 e A/9;

b) aliquota TASI nella misura del 2,0 per mille per:

- abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti di linea retta entro il primo grado,
- fabbricati classificati in categoria C/1 e C/3,
- fabbricati classificati in categoria D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;

c) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- fabbricati classificati in categoria D/5;
- fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla successiva vendita ma rimasti invenduti e non locati, cosiddetti “immobili merce”;

d) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille

- tutti gli altri immobili;

2. DI CONFERMARE altresì la riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili che hanno già l'aliquota IMU al 10,6 per mille;

3. DI CONFERMARE che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante, ad esclusione dei soggetti che utilizzano l'immobile come "abitazione principale", comprovata da residenza anagrafica (secondo la nuova formulazione del comma 681 art. 1 L.147/2013, così modificata da L. 208/2015), è tenuto a versare la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale è tenuto al pagamento nella restante misura del 70%;

4. DI DARE ATTO che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo per l'anno 2019 consente di ottenere la parziale copertura, nella misura di circa il 24,74% del costo dei servizi indivisibili per lo stesso anno, come specificato in premessa;

5. DI DARE ATTO inoltre che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto indicato nel comma 688 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 e ss. mm. ed ii;

6. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è la dott.ssa Barbara Ammendola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 11
assenti	n. 4
votanti	n. 11
favorevoli	n. 8
contrari	n. 3 (Conti, Cioni e Natali)
astenuti	n. --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
Libero Roviezzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio